

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXLII.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1957
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
STORCHI ed altri: Norme sulla istruzione professionale dei sordomuti (4175)	1957
PRESIDENTE	1957, 1959
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1958, 1959
FRANCESCHINI	1958
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1959

La seduta comincia alle 9,15.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Giomo.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Storchi ed altri: Norme sulla istruzione professionale dei sordomuti (4175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Storchi; Gi-

rardin, Sartor, Russo Spena, Migliori, Martini Maria Eletta, Laforgia, De Meo, Sabatini, Searascia Mugnozza, Dal Canton Maria Pia, Fusaro, Vincelli, Savio Emanuela, Romanato, Buzzi, Bertè, Borghi, Magri, Rampa, Reale Giuseppe, Rosati: « Norme sulla istruzione professionale dei sordomuti », n. 4175.

Ricordo che nella seduta del 10 gennaio la Commissione ha approvato senza modificazioni l'articolo 1, quindi, ha deliberato di rinviare il seguito della discussione al fine di esaminare il provvedimento contestualmente alla proposta di legge dei senatori Genco ed altri n. 4726.

Ricordo altresì che sulla proposta di legge la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che la copertura della spesa, indicata nell'articolo 4, richiami esplicitamente gli stanziamenti del capitolo 2007 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 e i capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi. L'articolo 4, pertanto, dovrebbe essere modificato come segue: « All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo 2007 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968, e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi ».

In merito poi all'articolo 2, ricordo che erano sorti dei dubbi sul terzo comma mentre il Comitato ristretto nominato per l'esame della proposta di legge Genco ed altri aveva inserito un articolo 11, in tutto corrispondente all'articolo 2, detratto il terzo comma.

FRANCESCHINI. Onorevole Presidente, sostengo in questa sede, il terzo comma dell'articolo 2, perché riprende integralmente quanto dispone la legge 14 dicembre 1955, n. 1293. Tale comma non era previsto nell'articolo 11 del nuovo testo predisposto in ordine alla proposta di legge dei senatori Genco ed altri perché nella stessa figuravano altri elementi che contornavano questo specifico argomento. Poiché la proposta di legge Storchi ed altri oggi figura disimpegnata dall'abbinamento con la proposta di legge n. 4726, sono dell'opinione che l'articolo 2 dovrebbe essere approvato nella formulazione sottoposta al nostro esame.

PRESIDENTE. Dò lettura del terzo comma dell'articolo 2.

« Il predetto personale, qualora per documentata attività lodevolmente svolta presso l'Istituto suindicato per almeno un quadriennio, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo dell'istruzione professionale dei sordomuti, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

FRANCESCHINI. Il personale cui ci si riferisce, signor Presidente, fruirebbe degli stessi benefici previsti dalla legge n. 1293 del 1955; quindi io riterrei che qui si potrebbe fare ricorso all'analogia più perfetta. Invece che al campo tiflogico, proprio dei ciechi, in questo caso si fa riferimento al campo prestidigatorio, proprio dei sordi: cioè la possibilità di corrispondere, ma non ad altro. Tanto più che esiste poi il parere conforme del Consiglio superiore della pubblica istruzione, qui richiamato.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole al testo dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio presso l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti da almeno un quadriennio, è inquadrato a domanda e previa ispezione disposta dal Ministro della pubblica istruzione,

nei posti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, numero 1369, purché il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purché possieda il diploma di laurea se trattasi di cattedre di insegnamento o almeno il diploma di qualifica di istituto professionale se trattasi di posti di insegnanti tecnico-pratici.

Il personale insegnante, compreso quello dei corsi preparatori, e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, qualora non possieda il necessario titolo di studio, o abbia prestato meno di quattro anni di lodevole servizio, con un minimo di tre anni, potrà essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo e non di ruolo a cui detto personale è assegnato.

Il predetto personale, qualora per documentata attività lodevolmente svolta presso l'Istituto suindicato per almeno un quadriennio, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo dell'istruzione professionale dei sordomuti, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tutto il personale anzidetto deve, comunque, documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, numero 1996.

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Al personale che verrà inquadrato a norma del precedente articolo, sono riconosciuti per intero, agli effetti giuridici, gli anni di servizio prestati nell'Istituto precedentemente alla nomina in ruolo.

Al personale non di ruolo mantenuto in servizio ai sensi della presente legge è riconosciuto per intero il servizio precedentemente prestato nell'Istituto agli effetti degli aumenti biennali di stipendio. Allo stesso personale sono estese le norme relative al trattamento di quiescenza e previdenza di cui all'artico-

lo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni.

L'indennità speciale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 1002, è estesa al personale insegnante e non insegnante dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti.

Il nuovo trattamento economico conseguente all'applicazione delle norme suindicate decorrerà dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Franceschini propone di sopprimere il primo e il secondo comma dell'articolo testè letto.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dei primi due commi.

(*Non è approvato*).

L'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

L'indennità speciale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, è estesa al personale insegnante e non insegnante dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti.

Il nuovo trattamento economico conseguente all'applicazione delle norme suindicate decorrerà dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

L'eventuale spesa integrativa a quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 1369, per l'attuazione della presente legge, verrà sostenuta con i normali stanziamenti del bilancio del ministero della pubblica istruzione.

La Commissione bilancio suggerisce di sostituire l'articolo 4 come segue:

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stan-

ziamenti del capitolo n. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dalla Commissione bilancio.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, chiedo di essere autorizzato al coordinamento.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge STORCHI ed altri: « Norme sulla istruzione professionale dei sordomuti » (4175).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertè, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Calvetti, Codignola, Dall'Armellina, Della Briotta, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Magri, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Romanato, Rosati, Sanna, Savio Emanuela, Scionti, Seroni, Titomanlio Vittoria.

È in congedo:

Giomo.

La seduta termina alle 9,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
